



REGIONE TOSCANA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Piano d'Azione Regionale

**Piano d'Azione Regionale per contrastare in Toscana la diffusione di *Ceratocystis platani*
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. (= *Ceratocystis fimbriata* Ell. Et Halsted f. sp.
platani Walter) – Cancro colorato del platano**

(Versione 3 – 04/03/2014)
(Art.4 D.M. 29/02/2012)



1.	Premessa	3
2.	Riferimenti normativi	3
3.	Ambito di applicazione	4
4.	Definizione delle zone indenni, focolaio, di contenimento e tampone	4
5.	Importazioni di <i>Platanus</i> spp. da Paesi terzi	4
5.1.	Prescrizioni specifiche relative all'importazione	5
5.1.1.	Dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di legname di <i>Platanus</i> spp. da Paesi terzi	5
5.1.2.	Dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di vegetali di <i>Platanus</i> spp. da Paesi terzi	6
6.	Condizioni per gli spostamenti di <i>Platanus</i> spp.	6
6.1.	Zone indenni e zone tampone	6
6.2.	Zone focolaio	6
6.3.	Zone di contenimento	6
7.	Situazione sul territorio regionale	7
7.1.	Zone indenni	7
7.2.	Zone focolaio	7
7.3.	Zone di contenimento	8
7.4.	Zone tampone	8
8.	Il Piano d'Azione Regionale (PAR)	9
8.1.	Adempimenti per i proprietari, operatori del verde urbano ed altri soggetti	9
8.1.1.	Comunicazioni per l'effettuazione di interventi su platani	9
8.1.2.	Tempistiche per l'inizio dei lavori e validità delle prescrizioni d'intervento del SFR	10
8.1.3.	Obblighi di legge per gli operatori del verde urbano e altri soggetti	10
8.1.4.	Prescrizioni da rispettare per gli interventi in zone indenni ed in zone tampone	11
8.1.5.	Prescrizioni da rispettare per gli interventi in zone focolaio e di contenimento ..	12
8.1.6.	Operazioni per motivi di pubblica incolumità e urgenza	13
8.2.	Monitoraggio	14
8.3.	Accertamento della presenza di <i>Ceratocystis platani</i>	15
8.3.1.	Abbattimento delle piante infette	16
8.3.2.	Trasporto del legname infetto	17
8.3.3.	Distruzione del legname infetto	17
8.4.	Autorizzazione alla creazione di siti di stoccaggio	18
8.4.1.	Caratteristiche del sito di stoccaggio	18
8.5.	Attuazione di azioni divulgative e formative	18
8.6.	Attivazione di collaborazioni con soggetti esterni	19
8.7.	Verifica ed aggiornamento del PAR	20
8.8.	Risorse finanziarie	21

1. Premessa

Il presente Piano d'Azione Regionale (di seguito indicato come PAR) individua (ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 29/02/2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del Cancro colorato del Platano causata da *Ceratocystis fimbriata*", oggi ridenominata *Ceratocystis platani*) le azioni e le misure fitosanitarie che il Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito indicato come SFR) è tenuto ad adottare al fine di eliminare il Cancro colorato dalle "zone focolaio" e di contenerlo, nel breve periodo, nelle "zone di contenimento", definite dall'art. 2 del citato D.M.

Il PAR viene elaborato in base alle disposizioni del suddetto D.M. e tiene conto della situazione in atto e delle esperienze maturate in Toscana sulla lotta al fungo sopracitato in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

Il presente PAR vuole anche definire le attività che devono svolgere i diversi soggetti coinvolti nell'applicazione delle misure fitosanitarie relative alla *Ceratocystis platani* (di seguito indicata come *C. p.*) e sarà aggiornato annualmente o, periodicamente, se del caso, in base alla diffusione dell'infezione sul territorio regionale, e/o qualora saranno acquisite maggiori informazioni o nuove tecniche per la gestione dell'emergenza fitosanitaria.

2. Riferimenti normativi

Il presente PAR è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti normativi emessi a livello comunitario, nazionale e regionale:

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e ss.mm.ii., relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 e ss.mm.ii. – "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco";
- Legge 13 agosto 2010, n. 129 Conversione in legge del disegno di legge 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili;

- ISPM n. 9 della FAO “Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi”;
- ISPM n. 14 della FAO “Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 29/02/2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del Cancro colorato del Platano causato da *Ceratocystis fimbriata* “;
- L. R. n. 64 del 27/11/2011 “Disciplina del Servizio fitosanitario regionale” e ss. mm. ii;
- Decreto del Dirigente Responsabile del Settore Servizio Fitosanitario Regionale n. 3122 del 18/7/2012 “PAR di Azione Regionale per contrastare il cancro colorato del platano *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. (*Ceratocystis fimbriata* Ell. Et Halsted f. sp. Platani Walter) - D.M. 29 Febbraio 2012 - Individuazione delle zone focolaio e zone tampone”;
- Decreto del Dirigente Responsabile del Settore Servizio Fitosanitario Regionale n. 1589 del 09/05/2013 - Aggiornamento del PAR di Azione Regionale (Versione 2 – 18 Aprile 2013) per il controllo del cancro colorato del platano.

3. Ambito di applicazione

Il presente PAR trova applicazione su tutto il territorio regionale per la protezione delle piante di platano appartenenti alle specie: *Platanus acerifolia*, *Platanus occidentalis*, *Platanus orientalis* e loro incroci.

4. Definizione delle zone indenni, focolaio, di contenimento e tampone

Le zone indenni, focolaio, di contenimento e tampone sono state “definite ex novo” dall’art. 2 comma 1 lettera a), b), c) e d) del D.M. 29/02/2012:

- a) “Zona indenne”: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- b) “Zona focolaio”: l’area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 metri dalla pianta infetta;
- c) “Zona di contenimento”: il territorio ove il cancro colorato è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l’eradicazione nell’immediato;
- d) “Zona tampone”: zona di almeno 1 km di larghezza di separazione fra una zona indenne ed una zona focolaio o fra una zona indenne ed una zona di contenimento.

Compito del presente PAR per la Regione Toscana è l’aggiornamento delle quattro zone a), b), c), d) precedentemente individuate utilizzando i dati relativi ai sopralluoghi effettuati sul territorio, con aggiornamento al 30 dicembre 2013.

5. Importazioni di *Platanus* spp. da Paesi terzi

L'importazione di vegetali e del legname di *Platanus* spp. da Paesi terzi, è soggetta al rispetto dei requisiti specifici indicati nell'Allegato IV parte A sezione I del D. Lgs 214/2005.

5.1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 comma 1 lettera d) del D. Lgs 214/2005 che prevede il rilascio del certificato fitosanitario, a cura del Paese terzo di origine, per i vegetali e prodotti vegetali elencati nell'Allegato V Parte B, si elencano, suddivisi per tipologia merceologica, ai punti 5.1.1. e 5.1.2. i requisiti fitosanitari richiesti, come indicati nell'Allegato IV parte A sezione I del D. Lgs 214/2005, che **dovranno essere riportati** nello spazio "Dichiarazione supplementare" del certificato fitosanitario emesso dal Paese terzo di origine, al fine di scongiurare l'introduzione di *C. p.* nel territorio nazionale.

5.1.1. Dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di legname di *Platanus* spp. da Paesi terzi

1. Per il legname di *Platanus* spp. **originario degli USA o dell'Armenia**, comprendente quello tagliato e segato, ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, si richiede:
 - constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Tale constatazione è comprovata dal marchio «Kiln Dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti;
2. Per il legname di *Platanus* spp. originario degli USA o dell'Armenia sottoforma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detta specie, si richiede:
 - constatazione ufficiale
 - o che il legname è stato prodotto da legname rotondo scortecciato
 - oppure
 - o che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura
 - oppure
 - o è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Tale constatazione è comprovata dall'indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della Direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore)

oppure

- o che il legname è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della Direttiva 2000/29/CE.

5.1.2. Dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di vegetali di *Platanus* spp. da Paesi terzi

Per i vegetali di *Platanus* spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia si richiede:

- constatazione ufficiale che nessun sintomo di *C. p.* è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

6. Condizioni per gli spostamenti di *Platanus* spp.

6.1. Zone indenni e zone tampone

I vegetali di *Platanus* spp. coltivati e destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi), possono essere movimentati solo se accompagnati dal Passaporto delle Piante CE, il cui utilizzo viene autorizzato dal SFR competente per territorio ai soggetti richiedenti a norma dell'art. 26 del D. Lgs 214/2005.

6.2. Zone focolaio

Nelle zone focolaio è vietata la messa a dimora di piante di platano.

I vegetali di *Platanus* spp. coltivati o comunque presenti nella zona focolaio e destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi), possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale, contenente le prescrizioni per lo spostamento, rilasciato dal SFR competente per territorio in seguito ad ispezione, a norma del titolo III del D. Lgs 214/2005.

6.3. Zone di contenimento

I vegetali di *Platanus* spp. coltivati o comunque presenti nelle zone di contenimento e destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi), possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale, contenente le prescrizioni per lo spostamento, rilasciato dal SFR competente per territorio in seguito ad ispezione, a norma del titolo III del D. Lgs 214/2005.

Qualora sia prevista la “messa a dimora” di platani in zona di contenimento deve essere richiesto preventivamente “nulla-osta” al SFR.

7. Situazione sul territorio regionale

Come richiede il D.M. 29/02/2012 questo capitolo registra i cambiamenti e la nuova delimitazione della malattia sul territorio regionale intercorsi dall'aprile 2013 al 30 dicembre 2013 in seguito all'attività di controllo e monitoraggio svolta in questo periodo.

I dati relativi alla distribuzione della malattia sul territorio regionale sono consultabili nel sito del Sistema cartografico del SFR all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/servizio-fitosanitario-regionale-della-toscana>.

Di seguito, così come richiesto dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. del 29/02/2012, si forniscono maggiori informazioni e dettagli descrittivi sulle diverse zone individuate.

7.1. Zone indenni

Nella nostra regione solamente le province di Arezzo e Siena risultano ancora indenni da cancro colorato del platano.

7.2. Zone focolaio

La tabella 1 comprende i comuni inclusi nelle zone focolaio.

Nel portale cartografico del SFR le zone focolaio sono indicate con cerchio rosso avente raggio di m. 300.

Le piante presenti in zona focolaio con accertata presenza di *C.p.* e le piante adiacenti, come definito dall'art. 2 comma 1 lettera "e" del citato D.M. (piante adiacenti: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto con piante infette da *C.p.*) sono state oggetto di misure ufficiali (abbattimento e smaltimento), sotto il diretto controllo degli ispettori ed agenti fitosanitari regionali secondo quanto indicato dal D.M. 29/02/2012.

Tabella 1

Provincia	Comuni
Firenze	Firenze, Fiesole, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa
Grosseto	Grosseto
Livorno	Bibbona, Cecina, Collesalveti, Livorno, Rosignano Marittimo,
Lucca	Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Galliciano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Pescaglia, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio
Massa Carrara	Carrara, Massa, Montignoso
Pisa	Bientina, Calcinaia, Cascina, Fauglia, Guardistallo, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vicopisano
Pistoia	Montecatini Terme
Prato	Prato

Nelle zone focolaio si è proceduto e si sta tuttora procedendo, in collaborazione sempre più stretta con gli Enti Locali che hanno competenza territoriale, sia ad un monitoraggio rafforzato che, soprattutto, alla tempestiva prescrizione ed attuazione delle misure ufficiali di abbattimento e/o risanamento previste dal D.M. 29/02/2012 e dal PAR.

In ogni caso, la situazione attuale, sia pure tenuta sotto controllo dal punto di vista del monitoraggio e della tempestiva prescrizione di misure ufficiali da parte del SFR, merita di essere attentamente seguita.

7.3. Zone di contenimento

La tabella 2 comprende i comuni inclusi nelle zone di contenimento.

Nel portale cartografico del SFR le zone di contenimento sono riportate in cartografia con buffer di colore celeste.

Tabella 2

Provincia	Comuni
Firenze	Firenze
Lucca	Lucca
Massa Carrara	Carrara
Pisa	Pisa, San Giuliano Terme

7.4. Zone tampone

La tabella 3 comprende i comuni inclusi nelle zone tampone

Tabella 3

Provincia	Comuni
Firenze	Firenze, Fiesole, Scandicci, Sesto Fiorentino, Tavarnelle Val di Pesa
Grosseto	Grosseto
Livorno	Bibbona, Cecina, Collesalveti, Livorno, Rosignano Marittimo
Lucca	Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaione, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Galliciano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, Seravezza, Stazzema, Viareggio
Massa Carrara	Carrara, Massa, Montignoso
Pisa	Bientina, Buti, Calcinaia, Casale Marittimo, Cascina, Castelfranco di Sotto, Fauglia, Guardistallo, Montescudaio, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano
Pistoia	Buggiano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pieve a Nievole
Prato	Prato

Sulle aree tampone così delimitate viene effettuato un monitoraggio sistematico onde individuare tempestivamente eventuali possibili diffusioni del patogeno dalle aree focolaio limitrofe.

Nel portale cartografico del SFR le zone tampone sono evidenziate con cerchi di diametro di 1 km di colore giallo.

8. Il Piano d'Azione Regionale (PAR)

Nel 2013 si è provveduto a redigere il primo aggiornamento al PAR per contrastare la diffusione di questo patogeno in Toscana. Il PAR verrà nuovamente aggiornato in seguito ad ulteriori nuovi ritrovamenti di *C.p.* o significativi cambiamenti nelle tecniche di lotta/contenimento.

Il presente PAR, oltre a definire le aree delimitate con l'aggiornamento della cartografia esistente sulla base dell'attuale situazione relativa all'infestazione di *C.p.*, regola nel contempo le seguenti azioni e misure ufficiali previste dal D.M. 29/02/2012:

- 1) Adempimenti per i proprietari di platani, operatori del verde urbano ed altri soggetti
- 2) Monitoraggio
- 3) Presenza di *Ceratocystis platani*
- 4) Autorizzazione alla creazione del sito di stoccaggio
- 5) Attuazione di azioni divulgative e formative
- 6) Attivazione di collaborazioni con soggetti esterni
- 7) Aggiornamento del PAR
- 8) Risorse finanziarie

8.1. Adempimenti per i proprietari, operatori del verde urbano ed altri soggetti

8.1.1. Comunicazioni per l'effettuazione di interventi su platani

- **Tutti i proprietari** (sia pubblici che privati) o detentori a qualsiasi titolo di platani **devono comunicare al SFR** l'effettuazione di qualsiasi operazione (potature, abbattimenti, scavi/recisioni radicali) ai sensi del D.M. 29/02/2012 utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del SFR all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/servizio-fitosanitario-regionale-della-toscana>. La comunicazione deve essere inviata all'indirizzo: **fitosanitario-platano@regione.toscana.it** oppure tramite posta elettronica certificata a: **regionetoscana@postacert.toscana.it**. Nella comunicazione potrà essere indicata la zona in cui si trovano le piante di platano oggetto d'intervento (indenne, tampone, focolaio e contenimento) così come censita nel sito del SFR. La zonazione è visualizzabile sul portale cartografico del SFR all'indirizzo: <http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia?ae5Carto=si> cliccando su "cancro colorato del platano";
- **Le ditte che effettuano gli interventi di potatura/abbattimento, i concessionari e/o gestori di pubblici servizi (acqua, luce, gas, telefonia fissa, ecc.) possono sostituirsi ai soggetti proprietari (es. Comuni, Province, altri enti pubblici, privati cittadini, ecc.) nel presentare comunicazione dell'effettuazione delle operazioni di potatura/abbattimento, scavo/recisioni radicali in prossimità di piante di platano.** Nello specifico i concessionari e/o gestori di pubblici servizi

effettueranno la comunicazione al SFR dopo aver richiesto i relativi permessi di scavo ai soggetti proprietari (es. Comuni, Province, altri enti pubblici, privati cittadini, ecc.); **nel caso di interventi di scavo programmati (esclusi quindi gli interventi urgenti dovuti a guasti delle infrastrutture di rete) i relativi permessi di scavo dovranno essere allegati alla comunicazione di intervento per il SFR;**

- **gli interventi di potatura devono essere effettuati durante il riposo vegetativo ed in ogni caso non oltre il 31 marzo. Pertanto, per consentire lo svolgimento delle operazioni di controllo da parte del SFR, le comunicazioni per l'effettuazione di interventi su platani vengono accettate fino a un mese prima della scadenza dei termini per l'effettuazione delle operazioni di potatura e con riserva, dal 1 al 15 marzo;**
- la mancata comunicazione viene sanzionata ai sensi dell'art. 11 del D.M. 29/02/2012 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, articolo 6 comma 1, articolo 7 comma 2 del D.M. 29/02/2012, la somma prevista varia da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro.

8.1.2. Tempistiche per l'inizio dei lavori e validità delle prescrizioni d'intervento del SFR

8.1.2.1. Zona indenne

A seguito della comunicazione presentata dai soggetti interessati (proprietari o detentori di piante di platano) per le operazioni di potatura, abbattimento, scavi, decorsi 14 gg. dalla comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 29/02/2012, senza nessuna risposta ufficiale da parte del SFR, i richiedenti potranno iniziare i lavori, rispettando le prescrizioni indicate nel punto 8.1.4. per le zone indenni.

8.1.2.2. Zona tampone, focolaio e contenimento

Decorsi 30 gg. dalla comunicazione, senza alcuna risposta ufficiale da parte del SFR, i soggetti interessati potranno iniziare i lavori, rispettando le prescrizioni per le relative zone (tampone, focolaio e contenimento).

8.1.2.3. Validità del verbale di accertamento rilasciato dal SFR

Nel caso in cui venga effettuato il sopralluogo, **le misure ufficiali, emanate dal SFR con verbale di accertamento, hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio.**

8.1.3. Obblighi di legge per gli operatori del verde urbano e altri soggetti

Gli operatori del verde urbano, le ditte che effettuano la manutenzione di parchi e giardini, i

selvicoltori, le imprese che effettuano lavori di scavo e le ditte che effettuano il disboscamento sono tenuti a rispettare:

- le norme di sicurezza disciplinate dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le norme sulla gestione dei rifiuti costituiti da scarti vegetali, disciplinate dal D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

C.p. si diffonde per contatto radicale e/o ferite e tagli eseguiti con arnesi infetti migrando lungo i vasi conduttori all'interno della pianta per cui non risulta debellabile con i fitofarmaci attualmente registrati e disponibili in commercio.

Per evitare l'introduzione e la diffusione della malattia è quindi importante il rispetto delle misure di carattere preventivo elencate qui di seguito.

8.1.4. Prescrizioni da rispettare per gli interventi in zone indenni ed in zone tampone

Si fa presente che è severamente vietata la bruciatura in piena aria di rifiuti vegetali provenienti da giardini e parchi in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 e ss.mm.ii.

8.1.4.1. Potature e/o abbattimenti dei platani presenti in zone indenni e in zone tampone

Gli interventi di potatura e/o abbattimenti vanno eseguiti durante il riposo vegetativo delle piante, in un periodo asciutto, in assenza di vento (< 6 m/sec) evitando, ove possibile, per le potature, tagli orizzontali e capitozzature. Nel caso di tagli di rami di diametro superiore a 10 cm, applicare sulla superficie di taglio dei mastici protettivi (es. colla poliacetil-vinilica + Tiofanate metile 1%).

Nel passaggio da una pianta ad un'altra ed al termine delle operazioni disinfettare gli attrezzi utilizzati per il taglio con ipoclorito di sodio al 2%; alcool etilico al 60 % o sali quaternari d'ammonio (0,5 - 1%).

Per l'**eliminazione dei residui di potatura e/o abbattimento** non si richiedono prescrizioni fitosanitarie.

I residui della potatura e/o degli abbattimenti dovranno essere conferiti presso impianti di gestione rifiuti autorizzati per la tipologia di rifiuto (codice CER 200201 = rifiuti prodotti da giardini e parchi) ai fini del loro smaltimento o avvio al recupero e rispettare le indicazioni previste dal D. Lgs. 152/2006). L'elenco degli impianti di gestione rifiuti autorizzati in Toscana, suddivisi per provincia e in base alla tipologia di rifiuto, è disponibile presso il sito del SIRA (Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana) all'indirizzo http://sira.arpat.toscana.it/sira/rifiuti/ricerca_rifiuti.htm.

In alternativa al conferimento del materiale legnoso presso impianti di gestione rifiuti è consentita la commercializzazione dei residui di potatura e/o abbattimento. Si ricorda comunque che il legname di platano, proveniente da piante indenni da *Ceratocystis platani*, per poter essere commercializzato deve circolare con apposito passaporto dei vegetali, previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 214/2005. Pertanto le ditte incaricate dei lavori di potatura e/o abbattimento, qualora cedano a terzi legname di platano, sono tenute ad iscriversi al Registro Ufficiale dei Produttori, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 214/2005, presso il Servizio Fitosanitario dove hanno sede legale e all'emissione del Passaporto delle Piante CE.

8.1.4.2. Scavi e recisioni radicali in zone indenni e zone tampone

Le operazioni di scavo in prossimità dei platani devono limitare il più possibile le ferite dell'apparato radicale effettuando gli scavi a congrua distanza dal colletto. Qualora vengano incontrate radici di diametro superiore a 10 cm, procedere con scavi "a mano" ed applicare sulle ferite e/o superfici di taglio dei mastici protettivi (es. colla poliacetil-vinilica + Tiofanate metile 1%).

Nel passaggio da una pianta ad un'altra ed al termine delle operazioni disinfettare gli attrezzi utilizzati per gli scavi ed i tagli con ipoclorito di sodio al 2%; alcool etilico al 60 % o sali quaternari d'ammonio (0,5-1%).

Per l'eliminazione **dei residui contenenti parti di radici** non si richiedono prescrizioni fitosanitarie (vedi punto 8.1.4.1.).

8.1.4.3. Prescrizioni particolari per le ditte che operano in zone indenni e tampone

Gli operatori del verde urbano ed altri soggetti (ditte che effettuano la manutenzione di parchi e giardini, i selvicoltori, ditte che effettuano il disboscamento) che intendono commercializzare il legname di platano sono tenuti, come già ricordato nel punto 8.1.4.1. a:

- richiedere al SFR l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali (art. 19 del D. Lgs 214/2005), l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (art. 20 del D. Lgs 214/2005) e l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle Piante CE (art. 26 del D. Lgs 214/2005);
- rilasciare il Passaporto delle Piante CE per la movimentazione del legname di platano.

8.1.5. Prescrizioni da rispettare per gli interventi in zone focolaio e di contenimento

Si fa presente che è severamente vietata la bruciatura in piena aria di rifiuti vegetali provenienti da giardini e parchi in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 e ss.mm.ii.

8.1.5.1. Potature e/o abbattimenti dei platani in zone focolaio e di contenimento

Gli interventi di potatura e/o abbattimento di piante non affette da *C.p.* sono consentiti **solamente dopo aver eliminato le piante infette** e contermini e devono essere effettuati durante il riposo vegetativo delle piante, in un periodo asciutto, in assenza di vento (< 6 m/sec) evitando, ove possibile, tagli orizzontali e capitozzature.

E' obbligatoria la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni anticrittogamiche es.: Sali quaternari d'ammonio (0,5-1%) o Tiofanate metile. Nel caso di tagli di rami di diametro superiore a 10 cm, dopo la disinfezione, applicare dei mastici protettivi (es. colla poliacetil-vinilica + Tiofanate metile 1%).

Nel passaggio da una pianta ad un'altra ed al termine delle operazioni è obbligatorio disinfettare gli attrezzi utilizzati per il taglio con ipoclorito di sodio al 2%; alcool etilico al 60 % o sali quaternari d'ammonio (0,5-1%).

I residui della potatura e/o degli abbattimenti **provenienti da piante non affette da C.p. , a condizione che venga espressamente dichiarato e garantito che tale materiale verrà destinato esclusivamente alla termovalorizzazione e che non rientrerà nel ciclo del biocompost** , dovranno essere conferiti, rispettando le norme che disciplinano la gestione dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (vedi D. Lgs.152/2006), presso impianti di trattamento rifiuti autorizzati per la tipologia di rifiuto (codice CER 200201 = rifiuti prodotti da giardini e parchi), **ubicati nell'area comunale su cui ricadono le zone focolaio e di contenimento o nei comuni confinanti**. L'elenco degli impianti di gestione rifiuti autorizzati in Toscana, suddivisi per provincia e in base alla tipologia di rifiuto, è disponibile presso il sito del SIRA (Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana) all'indirizzo http://sira.arpat.toscana.it/sira/rifiuti/ricerca_rifiuti.htm.

I proprietari e/o le ditte che effettuano gli interventi dovranno comunicare al SFR **all'indirizzo mail fitosanitario-platano@regione.toscana.it** oppure tramite posta elettronica certificata a: **regionetoscana@postacert.toscana.it** il luogo e la data di conferimento del materiale.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante non affette da C.p. ed oggetto di intervento, dovranno trasmettere al SFR **all'indirizzo mail fitosanitario-platano@regione.toscana.it** la copia di conferimento all'impianto di gestione rifiuti del materiale di risulta proveniente dalle operazioni di potatura e/o abbattimento. **E' vietata la cippatura del materiale infetto non essiccato.**

8.1.5.2. Scavi e recisioni radicali in zone focolaio e di contenimento

Le operazioni di scavo e recisioni radicali in prossimità dei platani devono limitare il più possibile le ferite dell'apparato radicale effettuando gli scavi a congrua distanza dal colletto. Qualora vengano incontrate radici di diametro superiore a 10 cm, procedere con scavi "a mano". E' obbligatoria la disinfezione delle ferite e/o superfici di taglio con soluzioni anticrittogamiche es.: sali quaternari d'ammonio (0,5-1%) o Tiofanate metile.

Nel caso di taglio di radici di diametro superiore a 10 cm, dopo la disinfezione, applicare dei mastici protettivi (es. colla poliacetil-vinilica + Tiofanate metile 1%). Nel passaggio da una pianta ad un'altra ed al termine delle operazioni è obbligatorio disinfettare gli attrezzi utilizzati per gli scavi ed i tagli con ipoclorito di sodio al 2%; alcool etilico al 60 % o Sali quaternari d'ammonio (0,5-1%).

Le parti di radici eventualmente tagliate durante le operazioni di scavo provenienti da piante non affette da C.p. devono essere conferite presso impianti di gestione rifiuti, rispettando le stesse prescrizioni indicate per il conferimento dei residui di potatura e/o abbattimento di piante non affette da C.p. situate in zone focolaio/contenimento (vedi punto 8.1.5.1.).

8.1.6. Operazioni per motivi di pubblica incolumità e urgenza

In deroga al divieto di eseguire operazioni di potatura su platani in fase vegetativa (vedi lettera D dell'allegato al D.M. 29/02/2012), il SFR concede "nulla-osta" (**previa comunicazione per via telefonica ai numeri 055/4380076 – 050/8006111 o per mail all'indirizzo fitosanitario-platano@regione.toscana.it**) per tagli di rami pericolanti.

Per l'eliminazione del materiale legnoso dovranno essere osservate le disposizioni del D.M. 29/02/2012, quando applicabili, oltre alla normativa sui rifiuti costituiti da scarti vegetali (vedi D. Lgs.152/2006).

Nel caso di guasti improvvisi alle infrastrutture di rete (idrica, telefonica, elettrica, gas) in prossimità di piante di platano, le operazioni di scavo potranno iniziare subito senza attendere l'eventuale sopralluogo da parte del SFR, previa comunicazione immediatamente successiva al guasto **per via telefonica ai numeri 055/4380076 – 050/8006111 o per mail all'indirizzo fitosanitario-platano@regione.toscana.it**.

Le ditte che effettueranno i lavori di scavo dovranno comunque osservare le prescrizioni previste ai punti 8.1.4.2. (per gli interventi di scavo in zone indenni e tampone) e 8.1.5.2. (per gli interventi di scavo in zone focolaio e contenimento).

8.1.6.1. Tagli di rami pericolanti secchi (o piccoli rami ostacolanti viabilità o visibilità) in zone indenni e zone tampone

Per l'eliminazione dei rami secchi rilasciare la parte terminale del secco (1/3 del diametro o pari diametro) proteggendola con mastici protettivi (es. colla poliacetil-vinilica + Tiofanate metile 1%). Recidere i piccoli rami come per il secco e disinfettare i tagli.

Per l'**eliminazione dei residui della potatura** non si richiedono prescrizioni fitosanitarie (vedi punto 8.1.4.1).

8.1.6.2. Tagli di rami pericolanti secchi (o piccoli rami ostacolanti viabilità o visibilità) in zone focolaio o di contenimento

Rilasciare la parte terminale del secco (1/3 del diametro o pari diametro) proteggendola con mastici protettivi (es. colla poliacetil-vinilica + Tiofanate metile 1%). Recidere i piccoli rami come per il secco e disinfettare i tagli.

Nel passaggio da una pianta ad un'altra ed al termine delle operazioni è **obbligatorio** disinfettare gli attrezzi utilizzati per il taglio con ipoclorito di sodio al 2%; alcool etilico al 60 % o sali quaternari d'ammonio (0,5-1%).

Per l'**eliminazione dei residui della potatura** si richiedono le medesime prescrizioni indicate nel punto 8.1.5.1.

E' vietata la cippatura del materiale infetto non essiccato.

8.2. Monitoraggio

Per attuare un rigoroso programma di monitoraggio nelle zone delimitate secondo quanto indicato all'art. 3 comma 1, il PAR prevede il coinvolgimento di soggetti operanti sul territorio, sia pubblici che privati, per quanto di loro competenza.

Nelle zone focolaio, in quelle di contenimento, nelle zone tampone e nelle zone indenni, il SFR esegue indagini ufficiali per rilevare la presenza e diffusione dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infezione dei platani attraverso ispezioni sistematiche.

Tali ispezioni vengono svolte sia in contemporanea alle visite "su comunicazione" (vedere punto 8.1.) che nel periodo di vegetazione del platano, secondo un programma temporale coordinato con le altre esigenze del servizio.

Il monitoraggio ufficiale viene effettuato dagli ispettori e agenti fitosanitari del Servizio, con il supporto e la collaborazione di tecnici di riconosciuta competenza, che in Toscana possono essere eventualmente individuati nel personale dei Comuni, Province, enti territoriali, CFS, Centri di ricerca/Università ed, occasionalmente, in soggetti privati quali operatori del verde, liberi professionisti, tecnici delle OO.PP. AA.

Il monitoraggio si basa principalmente su osservazioni visive, durante la sua effettuazione vengono ricercati i sintomi dell'infestazione ponendo particolare attenzione alla sintomatologia di *C. p.*

Al fine di facilitare l'attività di monitoraggio si invitano inoltre gli Enti locali che hanno competenza territoriale, ed in particolare quelli ricadenti nelle zone tampone o ad esse confinanti individuate dal PAR, a promuovere e realizzare un **censimento dei platani** presenti nei rispettivi territori, sia in terreni pubblici che privati, da realizzarsi preferibilmente attraverso la compilazione di opportune schede di rilevamento delle principali caratteristiche delle piante e di segnalazione di eventuali sintomi di attacco di *C.p.*

Nei casi di nuovi ritrovamenti in zone indenni e nelle zone tampone, si attiva eventualmente con la collaborazione dei citati Enti locali, un monitoraggio rafforzato nella nuova zona infetta, con osservazioni ripetute sulle piante di platano ubicate nelle proprietà pubbliche e private contigue alla pianta o alle piante infette (per un raggio minimo di 300 metri), svolgendo un'azione di informazione nei confronti dei proprietari per una corretta gestione dell'emergenza.

Il personale incaricato di attuare il monitoraggio registra i dati rilevati su apposita scheda per tutti gli esemplari visionati, rilevando, con strumentazione GPS settata sul sistema geografico WGS 84 gradi decimali, le coordinate di ogni singola pianta, indipendentemente dalla presenza o meno di *C. p.*

Le attività sopra citate sono essenziali per la creazione da parte del SFR di un database regionale delle piante di platano monitorate e per l'aggiornamento in tempo reale del sistema cartografico del SFR (su piattaforma web GIS), relativo alle mappe delle zone delimitate ed accessibile anche al pubblico all'indirizzo <http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia?ae5Carto=si>.

I risultati dell'attività svolta dal SFR, sono comunicati entro il 15 dicembre di ogni anno al Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).

Le segnalazioni di nuovi focolai non precedentemente segnalati in Toscana a livello comunale dovranno essere comunicate al SFR entro cinque giorni dal ritrovamento all'indirizzo mail **fitosanitario-platano@regione.toscana.it**.

8.3. Accertamento della presenza di *Ceratocystis platani*

I proprietari ed i conduttori di piante di platano sono tenuti a **segnalare** al SFR la presenza e/o la sospetta presenza dell'organismo nocivo nelle "zone delimitate" .

La trasmissione di tutte le segnalazioni di presenza effettuate sia dagli Enti pubblici che dai privati interessati dovrà avvenire **all'indirizzo mail fitosanitario-platano@regione.toscana.it** oppure tramite posta elettronica certificata a: **regionetoscana@postacert.toscana.it**

In seguito a tale comunicazione, il SFR dispone specifici accertamenti fitosanitari sul posto con marcatura con nastro bicolore e con un pennarello indelebile o vernice delle piante sospette o sintomatiche ed eventuale prelievo di campioni, al fine di confermare o meno, attraverso analisi di laboratorio, la presenza dell'organismo nocivo.

In caso di presenza del patogeno, il personale del SFR comunicherà al SFC l'individuazione dei nuovi focolai non precedentemente segnalati a livello comunale

In tutti i casi in cui si accerta la presenza del fungo su piante di platano, il SFR ne dà a sua volta immediata comunicazione ai proprietari e/o detentori della pianta o delle piante con presenza di *C.p.* attraverso la redazione e l'invio del relativo "**verbale di accertamento**", per procedere all'abbattimento e alla distruzione tempestiva delle piante colpite e cercare quindi di contenere o eradicare l'infestazione in atto sul loro territorio.

L'art. 54 comma 23 del D. Lgs 214/2005 prevede **che chiunque non ottemperi** alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali **è punito**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), **con la sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

Si ricorda inoltre che la **mancata comunicazione al SFR** della presenza o di sintomi sospetti di *C.p.* e la commercializzazione di piante di *Platanus* spp. affette da tale patologia **è punita con la sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 250,00 euro ad euro 1500,00, in base all'art. 54 comma 5 del D. Lgs. 214/2005.

8.3.1. Abbattimento delle piante infette

Al fine di potere controllare e garantire il corretto svolgimento delle misure ufficiali prescritte, i proprietari ed i conduttori di piante di platano **dovranno comunicare al SFR con congruo anticipo (almeno 48 ore prima), data ed ora di inizio delle operazioni di abbattimento della pianta o delle piante infette oltre al nominativo della ditta incaricata.**

L'abbattimento dei platani infetti da *C. p.* e di quelli adiacenti deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti condizioni:

- effettuare gli abbattimenti in assenza di pioggia e vento (< 6 m/sec), e nei periodi più asciutti dell'anno;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante adiacenti alle infette;
- le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;
- dopo aver tagliato l'erba, **ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta:** è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate;
- bagnare la segatura con disinfettanti (sali quaternari di ammonio) o con sostanze attive autorizzate al fine di ridurre il rischio di dispersione della segatura;
- sempre al fine di ridurre la dispersione della segatura, effettuare il minor numero possibile di tagli avvalendosi anche di carri gru, evitando la caduta libera a terra, in particolar modo delle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero di segatura;
- dopo il taglio delle piante infette e di quelle adiacenti procedere all'estirpazione delle ceppaie e delle radici fin dove possibile e alla successiva disinfezione delle buche;
- è vietata la cippatura del materiale infetto non essiccato;

- qualora l'estirpazione delle ceppaie sia impossibile, il ceppo e le radici vanno devitalizzati, impiegando disseccanti sistemici (es. Glifosate o altri analoghi) e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo procedendo poi alla disinfezione delle buche;
- se anche quest'ultima operazione fosse oggettivamente impraticabile il ceppo e le radici affioranti vanno tagliate al livello del suolo devitalizzandoli su indicazione del SFR;
- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti e gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con le soluzioni citate in precedenza.

Le operazioni di abbattimento delle piante infette devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di redazione del verbale, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005.

8.3.2. Trasporto del legname infetto

Il trasporto di tutto il materiale infetto risultante dagli abbattimenti deve avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione del patogeno:

- trattamento di tutto il materiale con sali quaternari di ammonio;
- copertura del carico con teloni, oppure utilizzo di un camion telonato;
- **la segatura e parti minute di legname devono essere raccolte in sacchi ed in caso di conferimento in discarica autorizzata, consegnati chiusi insieme al legname oppure passati all'essiccazione fino ad avere umidità inferiore al 20%;**
- i mezzi che effettuano lo spostamento del legname infetto dovranno essere muniti di copia del verbale di accertamento che costituisce "autorizzazione allo spostamento locale", rilasciato dal SFR secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 214/2005.

8.3.2.1. Trasporto legname infetto proveniente da fuori Regione Toscana

Qualora i proprietari (sia pubblici che privati) o detentori a qualsiasi titolo di platani infetti abbiano la necessità, per motivi logistici, di **transitare su territorio regionale o conferire in siti autorizzati** il legname infetto, dovranno fare preventiva ed esplicita richiesta concordando con il SFR tempi, luoghi e modalità di accesso (**rispettando comunque quanto indicato al punto 8.3.2.**).

8.3.3. Distruzione del legname infetto

Premesso che **è vietata la cippatura del materiale infetto non essiccato**, l'amministrazione o il singolo proprietario delle piante infette deve comunicare al Servizio fitosanitario la modalità di trattamento del legname infetto che deve essere scelta tra le seguenti:

1. stoccaggio presso siti autorizzati dal SFR in attesa della sua distruzione;
2. incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori di rifiuti o **centrali termiche**;

3. conferimento ad un'industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico;
4. smaltimento in sito autorizzato dal SFR assicurandone l'immediata bagnatura con sali quaternari d'ammonio (da ripetere almeno ogni sei mesi);
5. conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo in forno fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal SFR con marchio KD apposto sul legname trattato;

Si fa presente che è severamente vietata la bruciatura in piena aria di rifiuti vegetali provenienti da giardini e parchi in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 e ss.mm.ii.

In casi particolari, previa autorizzazione del SFR, il legname, in attesa dello stoccaggio o conferimento presso impianti di gestione rifiuti, può essere accumulato in luoghi adeguatamente recintati muniti di cartelli di prescrizione ubicati lontano da piante di platano.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante oggetto di abbattimento e distruzione devono trasmettere specifica certificazione ufficiale dello stoccaggio o del conferimento del materiale, rilasciata dal sito di stoccaggio/impianto di gestione rifiuti e/o eventuale autodichiarazione ai sensi di legge.

Le modalità di distruzione devono essere conformi alla specifica normativa in materia ed effettuate sotto la responsabilità del produttore del rifiuto, il quale dovrà documentare al SFR l'avvenuta distruzione, specificandone tempi e modalità di attuazione.

Il presente PAR prevede l'individuazione, oltre ai siti di stoccaggio già individuati ed ubicati in provincia di Massa Carrara, Lucca e Pisa, di nuovi ed ulteriori siti idonei di stoccaggio, nelle zone di Livorno (isola d'Elba) e Grosseto, al fine di favorire una tempestiva eliminazione del materiale infetto.

8.4. Autorizzazione alla creazione di siti di stoccaggio

Gli operatori iscritti al R.U.P. possono fare domanda per il riconoscimento dell'idoneità allo stoccaggio del terreno destinato ad accogliere il materiale legnoso infetto rispettando quanto previsto dal punto 8.4.1.

8.4.1. Caratteristiche del sito di stoccaggio

Requisiti minimi:

- distanza di almeno 1 km da altre piante di platano;
- recinzione a norma di legge (altezza minima m. 1,80);
- altre autorizzazioni in applicazioni di leggi o norme in materia.

8.5. Attuazione di azioni divulgative e formative

Al fine di informare e sensibilizzare gli operatori pubblici e privati sulla pericolosità della malattia, sulla conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione, il PAR

prevede la realizzazione di azioni divulgative e formative, così come indicato nell'art. 10 del D.M. 29/02/2012.

Tali azioni potranno essere svolte attraverso la realizzazione da parte del SFR di :

- seminari di informazione ed aggiornamento destinati ai tecnici pubblici e privati operanti nel settore del verde urbano e del territorio regionale, ed in particolare nelle zone delimitate (zone indenni, focolaio, contenimento e tampone);
- convegni specifici sulla tematica in oggetto;
- incontri e punti informativi durante manifestazioni/eventi vari rivolti ad un più vasto pubblico;
- pubblicazione e stampa di opuscoli divulgativi su *C.p.*, da divulgare sia via web che tramite diffusione di copie cartacee;
- redazione e pubblicazione su web e sui mezzi di informazione (TV, radio, giornali) di articoli e note tecniche, vademecum operativi, ecc.

Tali attività potranno essere realizzate anche in collaborazione con altri soggetti pubblici regionali (Comuni, Province, altri Enti territoriali, Università) ed gli altri Servizi Fitosanitari Regionali più direttamente interessati alla problematica di *C.p.*

Scopo finale di tali azioni sarà quello di effettuare attività di :

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato della diffusione della malattia a livello regionale;
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore;
- divulgazione delle buone pratiche per evitare l'introduzione e la diffusione di *C.p.* con particolare riferimento all'individuazione dei sintomi iniziali ed alle operazioni di prevenzione, abbattimento delle piante con *C.p.* e distruzione del legname infetto;
- promozione di iniziative di collaborazione tra Enti locali (Amministrazioni comunali, provinciali, altri Enti territoriali) e ditte di manutenzione del verde per la corretta applicazione delle misure di prevenzione, risparmio e razionalizzazione dell'uso di risorse tecniche e finanziarie;
- promozione di iniziative per stimolare eventuali nuove opportunità d'attività economiche derivanti dall'adozione di sistemi di stoccaggio/distruzione di materiale vegetale infetto;
- istituzione di un eventuale albo professionale di operatori riconosciuti e di provata competenza per l'attuazione delle misure prescritte dal SFR, con particolare riguardo a quelle di prevenzione, abbattimento e distruzione di piante colpite da *C.p.*

8.6. Attivazione di collaborazioni con soggetti esterni

Al fine di agevolare l'adozione delle misure ufficiali sopra specificate e per la buona riuscita dell'applicazione del presente PAR si ritiene necessario coinvolgere anche soggetti esterni all'amministrazione regionale.

Al proposito il SFR prevede di attivare nuove collaborazioni o estendere quelle già in essere con diversi interlocutori pubblici, quali:

- altri Servizi Fitosanitari Regionali, per interscambio operativo di esperienze ed informazioni;

- amministrazioni comunali e provinciali, altri Enti territoriali, CFS, Camere di Commercio, per attività di monitoraggio, censimento platani, informazione al pubblico;
- Università ed Enti di ricerca (es. CNR) per attività di formazione e riqualificazione tecnica, supporto scientifico, analisi specialistiche di laboratorio.

Tra i soggetti privati si auspica di attivare collaborazioni con:

- liberi professionisti, associazioni professionali e di categoria per attività di monitoraggio ed informazione al pubblico;
- consorzi di vivaisti per attività di informazione al pubblico;
- imprese di giardinaggio/manutenzione del verde per attività di monitoraggio, prevenzione, abbattimento degli esemplari colpiti;
- imprese di gestione rifiuti, per distruzione materiale infetto;

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con indicati i soggetti pubblici e privati con cui il SFR già collabora o prevede di attivare collaborazioni in un prossimo futuro.

Tabella 4

ENTE PUBBLICO	ATTIVITA'
CFS	Monitoraggio
Università /CNR/CRA-ABP	Supporto scientifico, sperimentazione, formazione e riqualificazione tecnica, analisi specialistiche
Comuni/Province/Altri Enti territoriali/Consorzi/Associazioni varie/	Monitoraggio, censimento platani, informazione al pubblico
Camere di Commercio	Informazione al pubblico, promozione nuove attività d'impresa nel settore
Altri Servizi Fitosanitari Regionali	Interscambio di informazioni ed esperienze

ENTE PRIVATO	ATTIVITA'
Consorzi vivaistici	Informazione al pubblico
Ordini professionali	Monitoraggio, informazione al pubblico
Imprese del verde	Monitoraggio, prevenzione, risanamento, abbattimento
Ditte di gestione dei rifiuti	Distruzione materiale infetto

8.7. Verifica ed aggiornamento del PAR

Come indicato in premessa, e secondo quanto indicato dagli artt. 3 e 4 del D.M. 29/02/2012 il PAR verrà aggiornato annualmente.

Tale aggiornamento potrà comunque essere attuato eventualmente anche con maggiore frequenza, in base alla verifica dell'effettiva efficacia delle azioni ufficiali intraprese, della valutazione della pericolosità dell'evoluzione e diffusione dell'infestazione di *C.p.* sul territorio regionale, e/o qualora saranno acquisite maggiori informazioni o nuove tecniche per la gestione dell'emergenza fitosanitaria.

8.8. Risorse finanziarie

Il SFR svolgerà le attività previste dal presente PAR con proprie risorse finanziarie. I costi delle attività derivanti dall'attuazione delle prescrizioni ufficiali impartite dal SFR (potatura e abbattimento di piante sane, abbattimento, trasporto e distruzione del materiale infetto) sono a carico dei proprietari delle piante.

I proventi dalle sanzioni verranno utilizzati per ridurre le spese di gestione del servizio fitosanitario stesso